

Civile Ord. Sez. 1 Num. 18119 Anno 2020  
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Relatore: NAZZICONE LOREDANA  
Data pubblicazione: 31/08/2020

sul ricorso 23084/2015 proposto da:

elettivamente domiciliato in Roma,  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentato e difeso dagli avvocati giusta procura  
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;  
-ricorrente -  
contro

S.p.a., in qualità di successore universale di Banca  
, in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, elettivamente domiciliata in  
presso lo studio dell'avvocato , che  
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
giusta procura in calce al  
controricorso;

ORD.  
2367  
2020

1

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1213/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/06/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

### **FATTI DI CAUSA**

È proposto ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 29 giugno 2015, la quale ha accolto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Parma, che aveva condannato la \_\_\_\_\_ al risarcimento del danno di € 198.780,00 in favore di \_\_\_\_\_ in relazione a perdite subite su nove contratti *futures FIB 30* conclusi il 10 settembre 2001, disattendendo la domanda con riguardo ai contratti conclusi nell'agosto precedente.

Si difende con controricorso l'intimata.

Le parti hanno depositato le memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 21 l. n. 58 del 1998 e 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte del merito ritenuto la banca non inadempiente all'obbligo informativo ed all'acquisizione del profilo dell'investitore: quando, invece, la dichiarazione resa dal cliente (nella specie, di avere alta propensione al rischio) non può essere recepita come tale dalla banca, comunque tenuta ad approfondire le caratteristiche dello stesso, specie se egli rifiuta di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 21 l. n. 58 del 1998 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360, comma 1,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte del merito ritenuto adeguate le operazioni di investimento effettuate, sebbene l'operatività del ricorrente abbia avuto un'evoluzione vorticosa dovuta alla sua tipologia di investitore compulsivo, e sebbene già nel mese di giugno 2001 l'investimento compiuto fosse prossimo alla soglia limite del 50% delle perdite, non rilevando il mero dato formale che essa non fosse stata superata;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 21 l. n. 58 del 1998, 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte del merito affermato essere le operazioni adeguate, solo perché simili ad altre eseguite anteriormente, dal momento che la legge invece impone l'informativa al cliente di ogni specifica operazione;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c., 21 l. n. 58 del 1998, 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte del merito ritenuto irrilevanti le circostanze della mancata predisposizione di un conto corrente dedicato da parte della banca e l'accettazione di titoli in garanzia (obbligazioni convertibili) diversi da quelli (titoli di Stato o liquidità) previsti nel contratto, non tenendo quindi una condotta adempiente secondo la deliberazione Consob n. 12716 del 2000; e per avere altresì ritenuto insussistente il nesso di causalità col danno patito.

2. - La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:

a) in punto di fatto, l'investitore dichiarò, nel questionario riempito nel mese di maggio del 2000, un'alta propensione al rischio e l'intento di perseguire l'elevata redditività degli investimenti; il cliente iniziò ad investire in borsa sin dal 1986 ed aveva effettuato



operazione, e soprattutto perché che vi erano di continuo plurimi contatti quotidiani con la banca;

f) la mancata costituzione in garanzia di obbligazioni, invece che di liquidità o titoli di Stato, a tutela della stessa banca, è condotta che non rileva nell'ambito dei dedotti omessi obblighi informativi, ma, semmai, può attenersi alla quantificazione del danno, ove questo fosse stato inferiore in caso di diversa composizione della garanzia;

g) quanto esposto porta anche ad escludere il nesso causale, non provato, dato che non si può presumere che egli, aduso ad investire in simili titoli con le accertate modalità, avrebbe desistito dall'acquisto ove avesse ricevuto ulteriori e diverse avvertenze; vi è, anzi, la prova contraria, in quanto egli si oppose alla chiusura delle posizioni, impostagli d'imperio dalla banca, al fine di limitare le perdite.

3. – Ciò posto, la deduzione dei vizi di omesso esame di fatto decisivo, compiuta in tutti i motivi mediante il richiamo generico all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile in ciascuno, perché all'indicazione della norma predetta non è mai seguita l'indicazione del "fatto storico", il cui esame sia stato omesso (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

4. – Tutti i motivi si scontrano, anche laddove denunziano la violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con l'ostacolo della inammissibilità.

La corte del merito ha ritenuto che le operazioni compiute furono adeguate al tipo di investitore dichiaratosi altamente propenso al rischio, che la banca non omise informazioni rilevanti, che non era superato il limite del 50% delle perdite al momento dell'esecuzione delle operazioni e che, al riguardo, la banca si preoccupò di informare vigorosamente e ripetutamente il cliente dell'approssimarsi di detta soglia.

Né – a fronte di simili accertamenti in fatto, rimessi alla sfera di esclusiva competenza riservata al giudice del merito – è fondata la tesi di ravvisare, in capo all'intermediario, una sorta di obbligo di "diffidenza" in ordine alla stessa dichiarazione del cliente sulla propria propensione al rischio e sull'attesa di ottenere elevati guadagni mediante investimenti altamente speculativi: specie quando, come nella specie in fatto accertato, le concrete operazioni liberamente compiute dall'investitore abbiano riguardato derivati ad alto rischio, e parallele elevate possibilità di rendimento, di cui l'investitore sia stato momento per momento edotto (cfr. gli ampi riferimenti alle telefonate quotidiane, riportati nella decisione impugnata).

Neppure l'esistenza *ex post* di un profilo di "investitore compulsivo" può imporre all'intermediario l'obbligo di seguire sul piano psicologico o psichiatrico il cliente, quando non abbia ragioni di dubitare della sua capacità di intendere e di volere, essendo in tal senso tutelato dall'ordinamento l'affidamento del terzo, sino al limite della sua mala fede (cfr. art. 428 c.c.): circostanze, queste, che mai risultano neppure dedotte.

Non coglie nel segno la censura, contenuta nel terzo motivo, secondo cui la corte d'appello avrebbe ritenuto l'adeguatezza delle operazioni sulla base del mero dato dell'avvenuta anteriore simile operatività, come risulta dalla ben più complessa motivazione della impugnata decisione, sopra ricordata.

Infine, la corte del merito ha, del pari, adeguatamente spiegato la ragione per la quale nessun'efficienza causale ebbero – sulla perseveranza del cliente nel proseguire con le operazioni in derivati, poi rivelatesi in perdita – la mancata predisposizione di un conto corrente dedicato o l'accettazione di titoli in garanzia diversi da quelli convenuti.



In sostanza, dunque, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4 (fra le altre, Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), risolvendosi così la censura in esame in una riproposizione del giudizio di fatto.

Quanto all'aver la corte del merito accennato all'insussistenza anche del nesso di causalità col danno patito, valutazione riferita alla pregressa analogo operatività, si tratta, all'evidenza, di una seconda *ratio decidendi*, posto che costituisce l'esclusione di un secondo elemento oggettivo della fattispecie di responsabilità, la quale era già non integrata per la mancanza del primo fondamentale elemento della condotta inadempiente.

Ne deriva l'applicazione del principio secondo cui, ove «*la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza*» (e *multis*, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

5. - La condanna alle spese segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre

agli esborsi per € 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 luglio 2020.

Il Presidente

(*Francesco Antonio Genovese*)

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**